# All. E

# SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL L’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO \_ .

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_, nella sede del Comune di Morro d’Alba con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

# 

# TRA

il Comune di Moro d’Alba, che di seguito sarà denominato “Comune” con sede in piazza Romagnoli n. 6, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00184460426 rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Responsabile PO Area Tecnica Urbanistica, con domicilio eletto presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, a ciò autorizzato dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

# E

l’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_che di seguito nel testo sarà chiamata *\_\_\_\_\_*, con sede legale in Ostra via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_ CF e P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rappresentata dal Sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_C.F\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di titolare/presidente;

# PREMESSO

# che il Comune è proprietario di un campo sportivo con annessi spogliatoi in via n.

# che l’\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_ ha presentato istanza per l’utilizzo dell’impianto sportivo di via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’anno sportivo ;

# che la Giunta Comunale, con Delibera GM\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’attività svolta dall’\_\_\_\_\_, perseguendo le seguenti finalità:

1. consentire un utilizzo pubblico delle strutture diffondendo la pratica sportiva all’interno della comunità locale con particolare riferimento alla popolazione giovanile ed articolato in un calendario di iniziative e misure idonee a tutelare il valore sociale della pratica sportiva;
2. dare piena attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forma associative, in particolare quelle sportive, operanti nel territorio, per rafforzare la coesione sociale e l’integrazione di tutti i cittadini;
3. realizzare, in linea con il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, una gestione del servizio a valenza sociale con la collaborazione di altri soggetti, quali le società sportive o le associazioni dilettantistiche o gli enti di promozione sportiva, che sono anche i fruitori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione “partecipata”;
4. improntare la gestione dei beni pubblici a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole.

# Che con il medesimo atto ha approvato il presente schema di contratto per l’affidamento in gestione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via definendo i seguenti parametri in relazione all’istanza presentata e al tipo di utilizzo dell’impianto:

# *Durata: \_\_\_\_\_ mesi – con scadenza il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

# *Oneri a carico dell’\_\_\_\_\_: canone annuo di \_\_\_\_\_\_\_, oltre a costi di gestione, personale, pulizia, manutenzione connessa all’uso;*

# *Oneri a carico del Comune: manutenzione ordinaria e straordinaria e pagamento utenze fino a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ annui*

# *Gratuità e organizzazione eventi estivi: l’eventuale utilizzo da parte delle scuole in orario mattutino sarà concordato con il Comune e avverrà a titolo gratuito, ed è richiesta, durante l’organizzazione di almeno \_\_\_\_\_\_\_ eventi di animazione del territorio e promozione dello sport giovanile;*

# *Eventuale Utilizzo da parte di terzi: è ammesso, al di fuori dell’orario di utilizzo da parte dell’\_\_\_\_\_, l’utilizzo da parte di terzi dell’impianto sportivo a cura e spese del Comune.*

# TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite dichiarano di riconoscere la premessa ed i provvedimenti ivi richiamati e di comune accordo:

# CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

# Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla Società/associazione/….. che, come sopra rappresentato, accetta per sé o suoi aventi causa senza riserva alcuna l’affidamento della gestione dei servizi del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di Morro d’Alba, sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, individuato nella planimetria **allegato “A”** al presente contratto.
2. L’affidamento ha ad oggetto:
3. la gestione dell’impianto sportivo e relative pertinenze, da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprensiva dei servizi strumentali di funzionamento dell’impianto quali apertura, chiusura, custodia e pulizia dell’impianto, oltre alla manutenzione così come specificato nel presente contratto di affidamento;
4. ulteriori servizi specificati nel presente contratto di affidamento.
5. L’impianto sportivo, le relative pertinenze e le attrezzature in esso presenti sono consegnati all’affidatario nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall’\_\_\_\_\_, con le certificazioni e autorizzazioni in essere, e collaudo eseguito ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o i.
6. L’impianto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale degrado d’uso.

# Art. 2 – DECORRENZA E SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto avrà durata per la stagione sportiva \_\_\_\_\_\_\_\_ e comunque fino al \_\_\_\_\_\_\_.
2. Alla scadenza del contratto, è in facoltà del Comune procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, in caso non siano pervenute ulteriori richieste all’ente, previa comunicazione scritta per un periodo non superiore a un anno.
3. Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la validità del contratto, nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.
4. Al fine di garantire l’uso pubblico delle strutture sportive in oggetto, l’affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:
   1. discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;
   2. indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’impianto;
   3. interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;
   4. gravi danni agli impianti che non consentano la riapertura in tempi brevi delle strutture.

# Art. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. L’importo contrattuale complessivo è di euro \_\_\_\_\_\_\_\_ oltre I.V.A. se dovuta;
2. Il canone annuale è riferito alla stagione agonistica sportiva, da versare in due rate, la prima entro tre mesi dalla sottoscrizione, la seconda entro sei mesi, al seguente IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indicando la causale (Utilizzo impianto sportivo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

# Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza dell’impianto sportivo, strutture annesse e delle relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell’impianto di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel loro interno l’attività sportiva, compatibilmente con le finalità indicate del presente atto. L’affidatario assume specificamente l’obbligo di rispettare le seguenti condizioni:

# 

# Art. 4.1 OBBLIGHI CONTRATTUALI:

Il gestore economico affidatario si impegna a far svolgere all’interno del relativo impianto sportivo l’attività sportiva, compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza degli impianti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell’impianto e dei suoi limiti funzionali.

Il gestore/operatore economico affidatario avrà l’obbligo di:

* + 1. Gestire l’impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e garantire la sua perfetta funzionalità, oltre allo svolgimento delle attività sportive ivi previste, individuate nel presente contratto. Tutte le attività, non espressamente indicate, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune che ne verificherà la compatibilità rispetto alle finalità di cui al presente atto e rilascerà nulla osta;
    2. provvedere all’apertura, alla chiusura, alla custodia ed alla sorveglianza durante l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di atleti, di squadre, di pubblico, di scolaresche, di utenti in generale;
    3. rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali vigenti e future e quanto contenuto nei regolamenti comunali che disciplinano l’uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti con la seguente procedura, con relativa assunzione di responsabilità in caso di loro violazione;
    4. verificare e monitorare che l’afflusso del pubblico avvenga compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali e i limiti di capienza dell’impianto;
    5. rispettare tutte le prescrizioni che il Comune intende adottare o che ritiene necessarie e opportune per esigenze di pubblico interesse in relazione agli impianti e ai loro usi e verificare e monitorare che l’afflusso del pubblico avvena compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali e i limiti di capienza dell’impianto;
    6. svolgere e far svolgere l’attività sportiva compatibilmente con i limiti funzionali e di sicurezza dell’impianto;
    7. consentire ai dipendenti comunali l’accesso agli impianti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al fine di esercitare il controllo sul funzionamento del servizio e/o atti di ispezione e di verifica, ove se ne rinvengano le necessità;
    8. rispettare gli ulteriori obblighi assicurativi, di rendicontazione e di sicurezza previsti dal contratto oltre a quelli di programmazione, gestione e comunicazione delle attività sportive;
    9. sollevare il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, che dovessero eventualmente derivare, ad attività e/o a persone, da chiunque e comunque provocati durante il periodo di vigenza del presente contratto, oltre ai danni alla struttura, agli arredi e/o alle dotazioni tecniche e/o tecnologiche causati dal mancato esercizio del dovere di custodia. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, il Comune provvederà ad addebitare all’affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno;
    10. assicurare l’apertura e chiusura dell’impianto con servizio di controllo e servizio di sorveglianza durante l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di atleti, di squadre, di pubblico, di scolaresche, di utenti in generale e al fine di impedire l’accesso a persone non autorizzate;
    11. provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto di affidamento secondo quanto analiticamente indicato al punto 6.5 del presente atto;
    12. provvedere alla pulizia dell’impianto e dei locali annessi e relative pertinenze così come regolamentata nel contratto di affidamento;
    13. provvedere a formare il personale addetto all’uso del defibrillatore garantendo con proprio personale la copertura totale delle ore di utilizzo dell’impianto in proprio.
    14. consentire ai dipendenti comunali l’accesso agli impianti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al fine di esercitare il controllo sul funzionamento del servizio e/o atti di ispezione e di verifica ove se ne rinvengano le necessità;
    15. rispettare gli ulteriori obblighi assicurativi, di rendicontazione e di sicurezza previsti dal contratto oltre a quelli di programmazione, gestione e comunicazione delle attività sportive;
    16. provvedere al pagamento delle spese relative a personale, cancelleria, spese telefoniche ed ogni altra spesa inerente all’organizzazione del servizio, assumendosi in toto la responsabilità per l’operato svolto dal personale assunto, esonerando espressamente l’ente comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o controversia che possa sorgere, a qualsiasi titolo, tra l’affidatario ed il suo personale dipendente e/o collaboratori e/o volontari;
    17. rimborsare il Comune dell’eventuale importo eccedente il tetto massimo delle utenze relative alla energia elettrica, acqua e metano GPL così come di seguito indicato, salvo quanto previsto nella clausola di cui all’art. 4 comma 3 del presente disciplinare:

- Tetto utenze annuale pagato dal Comune: € \_\_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_oltre I.V.A.)

* + 1. riservare al Comune la possibilità di utilizzare gli impianti, per un massimo di \_\_\_\_\_\_giornate all’anno ove non espressamente concordato tra le parti, per lo svolgimento di attività, manifestazioni a carattere comunale, nazionale ed internazionale e per attività o campionati delle istituzioni scolastiche (tenuto conto che le scuole primarie del Comune usufruiscono gratuitamente degli impianti) con gestione a cura e spese del Comune;
    2. stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all’attività avente le caratteristiche specificate al punto 6.3 del presente atto;
    3. restituire l’impianto alla data di interruzione del rapporto e a prescindere dalla causa dello stesso (scadenza naturale o anticipata, revoca o risoluzione) nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d’uso, con espressa previsione che le eventuali migliorie che siano state apportate nella vigenza del contratto non saranno oggetto di pagamento da parte del Comune. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, il comune provvederà ad addebitare all’affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi;
    4. segnalare al Comune tempestivamente, entro al massimo 48 ore, eventuali danni causati all’impianto, a seguito di ciascun utilizzo;

**aa.** comunicare il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell’impianto a cui il Comune può rivolgersi per ogni evenienza; comunicare al Comune eventuali variazioni intervenute nelle cariche sociali e nelle figure dei responsabili dell’impianto;

**bb.** rispettare il divieto di domiciliare la sede della società che ha ottenuto la gestione dell’impianto all’interno dell’impianto concessi;

**cc.** rispettare e far rispettare nella gestione dell’attività sportiva il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, c.d. GDPR n. 2016/679 e suoi connessi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

# Art 4.2 OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE

1. L’affidatario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di Etica sportiva approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.
2. L’affidatario si impegna inoltre a:
   1. presentare al Comune, all’inizio della stagione sportiva, la programmazione delle attività presso l’impianto gestito, al fine di condividere con il Comune un calendario di fruizione degli impianti, che preveda n.\_\_\_\_\_\_ giorno di riposo settimanale dalle attività per la manutenzione del campo sportivo;
   2. organizzazione durante il periodo estivo di almeno due eventi di animazione del territorio e promozione dello sport giovanile;
   3. esporre il prospetto riassuntivo della suddetta programmazione, come sopra definitivamente concertata, con adeguata visibilità presso gli accessi degli impianti sportivi;
   4. assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto (condizioni normative, modalità fruizione impianto, tariffe ecc.) e fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e, nel caso che questo non sia presente, un recapito di facile reperimento;
   5. assicurare negli orari di apertura degli impianti agli atleti e al pubblico la presenza almeno di un addetto nella struttura, in modo tale da assicurare la vigilanza e il regolare funzionamento
3. L’affidatario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla funzione pubblica dell'impianto sportivo comunale, si impegna a consentire l'uso degli impianti, per lo svolgimento di attività eventualmente organizzate da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali o da quelle svolte e autorizzate dall’affidatario. L’utilizzo da parte di terzi è gestito e regolamentato dal Comune.

# 

# Art 4.4 MANUTENZIONE ORDINARIA:

1. L’affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria connessa all’uso dell’impianto (ma rimane in carico al Comune la manutenzione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 lettera A) D.P.R. 380/2001 e 1576-1609 Codice civile).
2. In particolare l’affidatario è tenuto:
   1. manutenzione e ripristino della tracciatura del campo di gioco; sostituzione e/o ripristino di reti delle porte da gioco;
   2. sostituzione di corpi illuminanti, piccola ferramenta e riparazioni d’uso;
   3. pulizia interna ed esterna dell'area sportiva (tribune, panchine, bagni pubblici).
3. L’affidatario, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune, si impegna, a proprie integrali spese e senza rimborso alcuno, ad eseguire tutte le eventuali modifiche e migliorie agli impianti sportivi ritenute opportune dall’affidatario nel corso della gestione dell’impianto sportivo.
4. L’affidatario segnala, con nota scritta, al Comune gli interventi di carattere ordinario o straordinario, ritenuti urgenti ed improrogabili e potrà provvedere direttamente a riparazioni rientranti nell’ambito di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione formale e preventiva rilasciata dal Comune, che si farà carico del rimborso delle spese accertate, compatibilmente con le risorse a disposizione.

# Art 4.5 OBBLIGHI DI SICUREZZA

1. L’affidatario ha l’obbligo di:
   1. provvedere all’acquisto di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa, nel caso non fossero già disponibili presso l’impianto;
   2. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008;
   3. garantire la presenza e l’efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio, anche con designazione del personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all’evacuazione, assicurando la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra- sportive.
   4. individuare il responsabile dell’emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
2. L’affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell’impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.
3. In caso d’uso per partite con pubblico spettacolo (oltre 99 presenze) la pratica autorizzativa è a cure e spese dell’affidatario.
4. L’affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati dal D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o

in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Al riguardo, l’affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del legale rappresentante (datore di lavoro) di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall’ente proprietario gli pongono in carico, con onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

# Art 4.4 OBBLIGHI ASSICURATIVI:

1. L’affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata del contratto e con oneri a suo completo carico, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all’attività per un massimale di almeno € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per ogni sinistro per anno assicurativo. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale.
2. È richiesta la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con massimale non inferiore a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell’impianto dal soggetto affidatario, quest’ultimo potrà rivalersi nei loro confronti. Qualora invece si verifichino danni a persone o cose nel corso delle giornate messe a disposizione del Comune sarà lo stesso comune a rispondere, dotandosi di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, ed eventualmente rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili.
3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e dovrà esserne rilasciata una copia ai competenti uffici comunali prima della consegna dell’impianto affidato in gestione.

# Art 4.3 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE:

L’affidatario si impegna a presentare al Comune, a conclusione dell’anno di gestione, ai fini del dovuto controllo e verifica da parte dell’ente, la seguente documentazione:

1. il bilancio preventivo relativo all’impianto affidato in affidamento di gestione;
2. una relazione dettagliata, in riferimento all’anno sportivo trascorso, relativa alla avvenuta gestione degli impianti contenente i seguenti dati
   * iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuati;
   * l’avvenuta organizzazione durante il periodo estivo di almeno due eventi di animazione del territorio e promozione dello sport giovanile;
3. consuntivo di gestione degli impianti affidati che dovrà comprendere anche:
   * interventi di manutenzione ordinaria effettuati con i relativi costi;
   * numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.

# Art. 5 ONERI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, delle pertinenze, degli impianti ed apparecchiature impiantistiche, che non derivino da incuria da parte dell’affidatario;
2. gli eventuali rinnovi dei certificati di prevenzioni incendi;
3. l’adempimento delle verifiche periodiche finalizzate al mantenimento in efficienza di tutti i presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc.);
4. la verifica, ad inizio anno sportivo, della programmazione di utilizzo degli impianti per garantire l’uso sociale degli stessi;
5. la verifica periodica della conduzione;
6. pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano fino alla concorrenza dei seguenti importi, salvo quanto previsto nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, comma 3, del presente atto:
   * Tetto utenze annuale pagato dal Comune: € \_\_\_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_\_\_\_ oltre I.V.A.)

Le eccedenze rispetto a tale tetto massimo saranno, invece, imputate al soggetto gestore, al fine di incentivare le politiche attive di risparmio energetico e idrico;

# Art. 6 - PENALI

Le clausole previste nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.

In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi assunti nel presente contratto lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune una penalità quantificata in base alla gravità e alla reiterazione degli inadempimenti e compresa tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento. In particolare, verranno sanzionati i ss. comportamenti:

1. variazione dell’uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione;
2. mancata effettuazione del servizio di pulizia nell’area interna ed esterna ai campi da gioco;
3. mancato rispetto dell’obbligo di custodia;
4. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
5. mancato rispetto delle norme legislative e regolamentati relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva.

Resta salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’affidatario per eventuali danni patiti e quest’ultimo resta, comunque, soggetto alla responsabilità nei confronti di terzi per ogni e qualsivoglia adempimento.

Il procedimento per l’irrogazione della penalità prevede la previa contestazione scritta da parte del Comune dell’infrazione commessa dall’affidatario e l’assegnazione di un termine di dieci giorni per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni; in difetto, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata mediante escussione della garanzia definitiva.

# Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto d’affidamento e, in via ulteriore ma non esaustiva, nei ss. casi:
   1. interruzione del servizio per fatto imputabile all’aggiudicatario;
   2. conduzione tecnica e funzionale dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
   3. la gestione del servizio si rende responsabile di gravi e ripetute inosservanze delle norme legislative e regolamentari in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e nel caso in cui i pagamenti del canone siano effettuati dall’ aggiudicatario con ritardi superiori a tre mesi;
   4. mancata utilizzazione degli impianti da parte dell’aggiudicatario per oltre due mesi o per il cinquanta per cento degli orari autorizzati e/o utilizzo del servizio con finalità difformi da quelle previste all’art. 1;
   5. comprovati fenomeni di bullismo e di doping all’interno della pratica sportiva gestita.
2. Nei casi elencati nel comma precedente, il Comune contesta formalmente le inadempienze riscontrate comunicandogli la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
3. In caso di risoluzione dell’affidamento di servizi per inadempimento dell’aggiudicatario a quest’ultimo non è dovuto alcun corrispettivo di gestione, indennizzo e/o rimborso per la conclusione anticipata del rapporto di conduzione mentre permane in capo allo stesso l’obbligo di conduzione dell’impianto siano alla riconsegna al nuovo aggiudicatario.
4. In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, all’aggiudicatario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali.
5. Il Comune di Senigallia, sentita eventualmente la Federazione, il CONI e/o l'Ente di promozione sportiva. di riferimento, si riserva la facoltà ed il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta il contratto di cui al presente atto.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’affidamento di servizi di cui all’oggetto potrà essere revocato con specifico provvedimento da parte del Comune.

# Art. 8 - CONTROVERSIE

1. Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente affidamento e/o procedimenti annessi e/o connesso la clausola arbitrale.
2. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di affidamento di servizi saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

# Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) e del D.lgs 196/03 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - i dati forniti sono trattati per le finalità connesse alla procedura e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Con il presente avviso si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR.

Il soggetto aggiudicatario riconosce e accetta che, qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del Comune, lo stesso è designato e istruito, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.

# ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

# ART. 11 - NORME FINALI

1. Le parti, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, ai principi del Codice civile in tema di contratti ed obbligazioni ed alle restanti disposizioni di legge aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.
2. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della collettività nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.
3. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l’interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui il Comune è tutore.

Responsabile P.O.

Il legale rappresentante p/t n.q. Area Tecnica Urbanistica